



SBANDIERATORI E MUSICISTI TORRE DEI GERMANI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

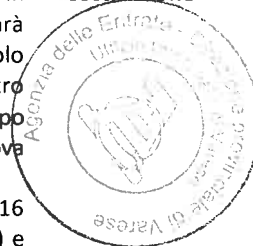
STATUTO SOCIALE

Art. 1 È costituita in Busnago l'Associazione denominata *SBANDIERATORI E MUSICISTI TORRE DEI GERMANI*, d'ora in poi, anche, "Gruppo" o "Associazione". L'acronimo "APS" sarà inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'associazione sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS) e finché permane tale iscrizione, pertanto, dopo l'iscrizione la denominazione diventerà "*SBANDIERATORI E MUSICISTI TORRE DEI GERMANI APS*". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è un ente del Terzo Settore in conformità al Codice Civile, alla legge n.106 del 6 giugno 2016 ed al decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, d'ora in poi anche CTS) e successive modificazioni, nonché del presente Statuto. L'Associazione è organizzata e costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

La sede legale è in Busnago (MB), presso la Torre dei Germani in Piazzetta Filippo Meda n° 5. La variazione di indirizzo, all'interno del Comune, non costituisce modifica allo Statuto.

Costituzione



Art. 2 È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale; potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione deve, nell'interesse comune, stabilire sempre un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione con l'Amministrazione Comunale, e le altre Associazioni del territorio, con gli Enti Locali, Province, Regioni e Stato.

Quali colori sociali si scelgono quelli del Comune di Busnago: il bianco e il rosso con l'aggiunta del nero e oro. Il Gruppo fa uso di un logo recante un leone rosso che regge una rocca bianca, il tutto all'interno di uno scudo grigio. Il logo è di proprietà del Gruppo, pertanto i Soci possono usarlo solo dopo aver inoltrato richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed aver ottenuto risposta affermativa. Il Gruppo potrà valersi di una rivista, di un sito web e/o di Social Network come proprio organo di stampa, è facoltà del Consiglio Direttivo demandare la gestione di tali organi agli associati.

Finalità e durata

Art. 3 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del CTS, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale quali:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c.1 lettera i del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 c.1 lettera k del CTS).

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS. La ulteriore individuazione di attività secondarie potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo che dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.

L'attività sociale è svolta a favore di associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, senza vincoli di subordinazione e senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CTS l'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverli in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

Art. 4 Il *patrimonio* del Gruppo è costituito dal fondo di costituzione, dai beni mobili e immobili, dalle quote associative e dalle donazioni e/o sovvenzioni che dovessero pervenire, a qualunque titolo, da parte di terzi. Il Gruppo può compiere, previa le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, nonché accettare donazioni, eredità e

Attività

Patrimonio e Risorse economiche





legati. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le *risorse economiche* dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; introiti derivanti dalle attività di raccolta fondi; contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi; sovvenzioni, lasciti o donazioni; attività marginali di carattere commerciale; ogni altra tipo di entrata ammessa ai sensi del CTS.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da: quote annuali degli associati; proventi della gestione del patrimonio; ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto; attività di raccolta fondi; contributi di associati ed altre persone fisiche; contributi di enti pubblici e privati; convenzioni con enti pubblici; erogazioni liberali; titoli di solidarietà; attività commerciali marginali.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, entrambi stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I documenti di Bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del CTS.

Art. 5 Il numero dei *Soci* è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Soci

Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti. Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di dividerne gli scopi; per le persone minorenni la presentazione di domanda deve essere controfirmata anche dal genitore o da chi ne fa le veci.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato, entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile. I nominativi dei Soci risulteranno da un apposito libro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento Organico, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

I Soci cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi: dimissioni volontarie; sopraggiunta impossibilità di partecipare alle attività del Gruppo; mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; per decesso o estinzione giuridica del socio; esclusione a seguito di comportamento



contrastante con gli scopi statuari o per persistente violazione degli obblighi statuari, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 I Soci hanno *diritto* di:

- a) concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione ed alla vita associativa in genere;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;
- c) partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, lo Statuto ed i regolamenti associativi;
- d) eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti;
- e) consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Direttivo che fornirà la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli organi sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza ed unicità del voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età e sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I Soci hanno il *dovere* di:

- a) sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) corrispondere le quote associative stabilite dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione ad attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

Art. 7 Sono *Organi Sociali* del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) l'Organo di controllo, al ricorrere delle condizioni di legge o se deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili.

Art. 8 L'*Assemblea dei Soci* è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici. L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi sociali ed il regolamento disciplinare;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o da regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa al giorno della convocazione. Ciascun associato dispone di un voto nell'Assemblea e può essere delegato a rappresentare un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini prescritti dal presente Statuto e per l'indizione delle elezioni degli organi sociali quando il mandato di questi venga a scadere. È convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dall'organo di controllo, ove nominato. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci e con la formulazione per articoli dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'Albo sociale, anche digitalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata, ridotti a sette in caso di Assemblea straordinaria, e deve riportare l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento della riunione.

L'Assemblea può essere svolta, anche parzialmente, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

**Diritti e doveri
degli associati**

**Organi
sociali**

**Assemblea
dei Soci**





della votazione, nonché al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

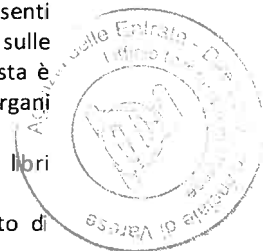
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se vi partecipa la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di ventiquattro.

Le Assemblee dei Soci deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in caso di: nomina del Presidente dell'Assemblea; mozione di fiducia e sfiducia agli organi sociali; azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali; approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'Associazione; riabilitazione del socio sospeso; esclusione dell'associato; scioglimento, trasformazione, fusione o scissione; in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti o da apposita decisione assembleare.

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano, per appello nominale su richiesta di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto, e per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Nel corso di diverse domande di votazione, quella di scrutinio segreto prevale sulle altre, quella di appello nominale su quella per alzata di mano. Il voto per alzata di mano a richiesta è soggetto a riprova prima della proclamazione dell'esito della votazione. La nomina e la revoca degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

I verbali della Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario Generale in appositi ed esclusivi libri consultabili dagli associati.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può approvare un regolamento di funzionamento della stessa.



Art. 9 Il *Presidente* è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare al Vicepresidente le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.
È eletto dall'Assemblea con le modalità indicate in apposito regolamento. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

Presidente

Art. 10 Il *Consiglio Direttivo* ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. È presieduto dal Presidente ed è costituito da cinque Soci maggiorenni eletti con modalità indicate nel Regolamento Organico, dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nomina tra i suoi membri almeno un Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ed attribuisce a ciascun consigliere almeno un incarico. È composto da 5 Consiglieri, rieleggibili, nominati fra i Soci e ne fanno parte:

- a) Presidente
- b) Segretario Generale
- c) Tesoriere
- d) Direttore alle Risorse materiali
- e) Direttore Tecnico-Artistico

**Consiglio
Direttivo**

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vicepresidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. Le modalità e i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono decise dallo stesso all'unanimità.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea dei Soci può adottare un regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri devono essere avvisati della convocazione con almeno tre giorni d'anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza (Convocazione Straordinaria). Gli avvisi di convocazione dovranno recare l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di ritrovo. Per la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno occorrerà il consenso unanime dei Consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario Generale si occupa di gestire la redazione dei verbali delle riunioni in appositi ed esclusivi libri. Alle riunioni pubbliche del Consiglio Direttivo chiunque ha facoltà di parola se ne fa richiesta secondo le modalità espresse nel Regolamento Organico o se è il Consiglio Direttivo stesso a richiederlo. Per argomenti di carattere estremamente riservato e riguardanti persone, il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta non pubblica e non è tenuto a verbalizzare gli interventi che potessero recare danni agli interessati ed ai Consiglieri stessi.

È facoltà del Consiglio Direttivo costituire Commissioni, determinandone lo scopo, le attribuzioni, il numero dei componenti ed il funzionamento, dandone visibilità alla prima assemblea soci utile.



Normalmente fanno parte di queste Commissioni Soci del Gruppo, ma in caso di specifica e motivata necessità anche esperti non appartenenti alla Associazione.

I membri uscenti devono, nel rispetto del bene comune, tenersi a disposizione dei nuovi eletti, per consentire un tranquillo svolgimento di tutte le attività in corso. In caso di dimissioni, di decesso o di esclusione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente assume le cariche ad interim degli stessi, e convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per integrare i Consiglieri mancanti.

Art. 11 Il *Collegio dei Proviviri* sovrintende alla disciplina dell'Associazione ed è competente per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

È composto da tre membri eletti tra gli associati con almeno cinque anni di iscrizione. I componenti del Collegio restano in carica per due anni e possono essere rieletti. Tra i suoi membri sono nominati il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario.

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal Collegio sono l'ammonizione, la sospensione e la proposta di radiazione.

Il regolamento disciplinare, approvato dall'Assemblea dei Soci, regola il funzionamento del Collegio e disciplina le specifiche infrazioni per cui sono previste le suddette sanzioni disciplinari.

**Collegio
dei Proviviri**

Art. 12 L'*Organo di Controllo* viene regolato ai sensi dell'art. 30 del CTS qualora ne ricorrano i presupposti.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio, nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato senza limiti di tempo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, se non associato può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

**Organo di
Controllo**

Art. 13 L'*esercizio finanziario* ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Nei casi previsti dalla legislazione vigente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del CTS.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**Esercizio
finanziario**

Art. 14 Il *Regolamento Organico*, approvato dall'Assemblea dei Soci, rappresenta l'insieme delle regole che, interpretando lo Statuto, determinano esattamente e tecnicamente il funzionamento del Gruppo.

Trovano posto nel Regolamento Organico le norme relative alla gestione della palestra e degli spettacoli, l'elenco dei compiti di ciascun membro del Consiglio Direttivo, la modalità di elezione dello stesso e degli altri organi sociali, le procedure previste per l'archivio e la contabilità, le sanzioni per Soci, l'organigramma dettagliato del Gruppo, etc.

**Regolamento
Organico**

Art. 15 L'Assemblea straordinaria può decidere lo *scioglimento* dell'Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Scioglimento





Sbandieratori e Musicisti Torre dei Germani APS

P.tta F. Meda, 5 - 20874 Busnago (MB) Italia - Tel./Fax: +39 039 6897975 Mob.: +39 328 5439449 - Cod. Fisc. 94010640152 - P. IVA 10223670968

- Art. 16** La competenza a modificare l'atto costitutivo e lo statuto è riconosciuta all'Assemblea dei Soci che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. **Modifiche allo Statuto**
- Art. 17** Per tutto quanto non espressamente previsto o citato dal presente statuto saranno applicate le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. **Disposizioni finali**

Il presente Statuto Sociale è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ed Iscritti del 13 aprile 2026.

Letto firmato e sottoscritto

Carica

Nome e Cognome

Firma

Il Presidente

Alessandro Barozzi

Il Segretario Generale e Vicepresidente

Giovanni Fabiano

Il Tesoriere

Ilaria Villa

Il Direttore Tecnico Artistico

Lorenzo Fabiano

Il Direttore alle Risorse

Ivan Marcandalli

Per Delega del Direttore Provinciale
La Funzionaria
Veronica Farinella



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Provinciale di Varese
Ufficio Telematico di Varese
Ritrovato a Varese il 17/01/26
al n° 176, Serie 3